# CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

## *ORDINANZA N° Gen. 243 del 27/08/2026*

***Oggetto:*** ***MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA MANIFESTAZIONE DENOMINATA Magnastoria 2026: 1000 passi di banchetto tra Preistorici e Pentri" NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI ISERNIA.***

IL VICE SINDACO

**PREMESSO:**

- che con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e quelli di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che con circolare n. 11001/1/110/10 del 18/07/2018 il Ministero dell'Interno ha fornito nuove linee guida per la individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- che il Presidente dell'associazione Cartello Cultura "Preistoris", con sede in Isernia, Vico Benedetto d'Isernia 18, ha presentato in data 04/08/2026, prot. 36548, per il giorno 29 agosto 2026, richiesta di autorizzazione, dalle ore 20.00 alle ore 01.00, allo svolgimento della manifestazione pubblica denominata MAGNASTORIA: 1000 PASSI DI BANCHETTO TRA PREISTORICI E PENTRI.
- che l'evento si svolgerà lungo l'intero Corso Marcelli e aree e piazze limitrofe, consistente nella rievocazione della tradizione culinaria locale e con essa occasione di intrattenimento e aggregazione sociale, tramite la installazione, - di una tavolata di circa 1000 metri e per la quale è prevista una consistente presenza di partecipanti/spettatori;
- che l'affollamento previsto durante l'evento in programma è da ritenersi considerevole e, pertanto, vanno opportunamente valutati gli effetti derivanti dalla presenza di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, nonché posate in acciaio inox o simili (restando autorizzato il solo uso di stoviglie in plastica);
- che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

**VALUTATO** che l'utilizzo di contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, etc.) e/o di posate in acciaio inox o simili durante lo svolgimento della manifestazione può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare l'utilizzo delle posate e/o l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**VISTA** l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore tecnico ai sensi dell'art.68 e 80 tulps ed in particolare l'autorizzazione a svolgere la manifestazione presso una area che va sull'intero tratto di Corso Marcelli e piazze e aree limitrofe, dal tratto antistante la Chiesa di San Pietro Celestino V fino a Piazza Carducci compresa, secondo le planimetrie e il cronoprogramma della manifestazione e secondo altresì la relazione illustrativa, il piano di emergenza e di evacuazione, la postazione dei presidi di sorveglianza, sicurezza e di emergenza, discusso, valutato e approvato dalla CCVLPS nelle sedute del 06 e 12 agosto 2025 con le specifiche determinazioni, prescrizioni, cautele e raccomandazioni ritenute ulteriormente necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'igiene e della prevenzione degli infortuni ;

RICHIAMATI i verbali della CCVLPS del 06 e 12 agosto 2025 con cui la stessa ha espresso, nell'ambito della propria competenza di verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dell'area pubblica sede dell'evento, degli impianti e delle strutture destinate al suo svolgimento, **GIUDIZIO POSITIVO** ***all'agibilità temporanea ex art. 80 TULPS dell'area pubblica di svolgimento della manifestazione, subordinandolo tuttavia al rispetto integrale di una serie di PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E CAUTELE - specificatamente indicate nella parte relativa alle determinazioni/prescrizioni vincolanti dei singoli componenti la CCVLPS - a tutela della sicurezza pubblica, dell'igiene e della prevenzione degli infortuni durante la manifestazione***

;

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 170 del 23/07/2024 in materia di limitazione delle emissioni sonore e per la tutela della quiete pubblica connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività;

**CONSIDERATO** che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

**VISTI:**

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (…) ,dell'ambiente, *(…)*";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)".

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e ii.;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**RITENUTO** che, come già in precedenti casi analoghi, l'ordinanza contingibile e urgente rappresenta, al momento, l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale appresso indicati;

**VISTA** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n. 14;

**ORDINA**

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:
- è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione e introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e lattine di alluminio;
- è fatto divieto a chiunque di introdurre, possedere e/o comunque utilizzare nell'area interessata dalla manifestazione, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, nonché posate in acciaio o simili;
- è fatto obbligo di utilizzare posate e bicchieri in materiale biodegradabile (o di carta o plastica).
- è fatto divieto di utilizzare sedute fisse non pieghevoli per tutto il tratto del centro storico interessato dalla manifestazione delimitato sull'intero tratto di Corso Marcelli e piazze e aree limitrofe, dal tratto antistante la Chiesa di San Pietro Celestino V fino a Piazza Carducci compresa e che siano utilizzati tavoli dalle dimensioni ridotte.

(I divieti di cui ai precedenti punti, non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali delle attività commerciali e/o di somministrazioni di alimenti e bevande);

**AVVISA**

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS;

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso, in caso di inosservanza della presente ordinanza, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

**INFORMA**

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

**DISPONE**

altresì che:
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo – pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Essa sarà, altresì, inviata:
- all'associazione Cartello Cultura "Preistoris", Vico Benedetto d'Isernia 18, indirizzo pec: ass.preistoris@pec.it, ente organizzatore e responsabile della manifestazione temporanea su area pubblica denominata "Magnastoria 2026: 1000 passi di banchetto tra Preistorici e Pentri";
- alla Prefettura di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri – Isernia;
- al Comando Provinciale della Guardia di finanza – Isernia;
- al Comando di Polizia Municipale – sede;
- all'ASREM – Isernia;
- allo Sportello Unico per le attività Produttive – sede;

- alle attività di somministrazione di Corso Marcelli, tratto ricompreso tra l'arco di San Pietro e la chiesa di San Pietro Celestino: ristorante "Il Pizzaiolo", "Vaporforno Giancola", ristornante "L'Affresco".

**Il Vice Sindaco**
**Angelo Iannone / ArubaPEC S.p.A.**